



# COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

## **SERVIZIO 6**

### **Ufficio Commercio**

Prot. Gen. n° 77109 del 31/08/2018

Ordinanza n° 417

### **IL SINDACO**

Visto che in data 28/08/2018 è stato trasmesso all'Ufficio Commercio, giusta pec prot. 76136, il verbale del Comando di Polizia Municipale n° 50079 del 24/08/2018, per la contestazione della violazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i. (Codice della strada), relativamente all'attività di gommista ubicata in via Rodi 13 - Civitavecchia condotta dalla società Nik'Shh Srl (P.I.13636101001) sede legale Fiumicino via Aurelia 2480 legale rappresentante sig. Risitano Nicholas nato a Roma il 18/07/1988 residente a Civitavecchia (RM) via dei Gladioli 27 con le seguenti motivazioni: *“occupava suolo pubblico con una rampa metallica per mq. 4”*;

Considerato che:

- con nota del 17/08/2018 prot. n. 74135 il Comando di Polizia Locale aveva trasmesso precedente verbale di violazione n. 164157/C del 13.08.2018 a carico della medesima società Nik'Shh Srl in quanto *“occupava sede stradale con pedane senza la prescritta concessione”*;

- in data 23.08.2018 era stato emesso provvedimento di diffida, prot. 19665, al ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione delle strutture collocate abusivamente, entro 48 ore dalla notifica dell'atto citato;

Considerato che, nel caso specifico, ricorre la fattispecie per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 commi 16, 17 e 18 della legge n. 94/2009 ed, in particolare, della disposizione che prevede che, nei casi di accertamento dell'illecito di indebita occupazione del suolo pubblico di cui all'art. 633 del c.p. e dell'art. 20 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i. (Codice della Strada), può essere ordinato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, ove trattasi di occupazione a fini di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni;

Preso atto che le violazioni, nell'ambito di una occupazione a fine di commercio, sono state commesse su una strada urbana di questo Comune, e precisamente in Via Rodi 13 - Civitavecchia ove è ubicato il citato esercizio commerciale;

Viste le direttive prot. n. 65316 del 03/08/2017 e prot. n. 75767 del 24/08/2018 in materia di occupazione di suolo pubblico abusiva ai sensi dell'art. 3 comma 16 legge 94/2009;

Vista l'istruttoria del Responsabile del procedimento prot. n. 76522 del 29/08/2018;

Visto il fine pubblico perseguito dall'adozione di apposita ordinanza sindacale ai sensi per gli effetti dell'art. 3 commi 16, 17 e 18 della legge n. 94/2009;

Vista la necessità di inibire l'utilizzo del suolo pubblico, in assenza di idonea concessione, al fine di prevenire ogni possibile lesione del patrimonio pubblico;

Considerato che il mancato utilizzo di detto potere inibitorio ex art 3 della L 94/2009 incentiverebbe l'utilizzo irregolare del patrimonio pubblico cittadino, con un sicuro impatto sulla fruibilità dello stesso;

Visto che l'occupazione abusiva del suolo pubblico, verificata tramite il richiamato verbale dell'organo accertatore, può recare danno alla "sicurezza, alla libertà, alla dignità umana" (articolo 41, comma 2 della Costituzione);

Visto che in conformità al dettato della Corte Costituzionale (sentenza 7 aprile 2011, n. 115), il provvedimento sindacale correttamente evidenzia il fine pubblico da raggiungere nonché il contenuto e le modalità di esercizio del potere;

Ritenuto necessario garantire la corretta conservazione e protezione del bene da tutelarsi, anche con la salvaguardia dell'aspetto e del decoro dei beni e del significato culturale da essi espresso e rappresentato;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione 5, sentenza 27 marzo 2015, n. 1622;

Ritenuto, pertanto, di ordinare l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, a spese del trasgressore e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, di ordinare la chiusura dell'attività **di gommista ubicata in Via Rodi 13 - Civitavecchia**, intestata alla società Nik'Shh Srl **per un periodo di giorni 5 (cinque) consecutivi**, a decorrere dal giorno successivo alla notifica della presente ordinanza e comunque, **fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese**;

Visti:

l'art. 20 del Codice della Strada;

l'art. 633 del c.p.;

l'art. 3 commi 16, 17 e 18 della legge n° 94 del 2009;

il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Per le motivazioni suesposte:

## **ORDINA**

- alla società Nik' Shh Srl:

1. L'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico di cui al verbale 50079/c del 24/08/2018, elevato nei confronti della società Nik' Shh Srl dal Servizio 7 - Polizia Locale - Viabilità, ed il ripristino dello stato dei luoghi, in Via Rodi 13 - Civitavecchia, a sua cura e spese;
2. la chiusura dell'attività di gommista intestata alla società Nik' Shh Srl nel locale ubicato in Via Rodi 13 - Civitavecchia per un **periodo di 5 (cinque) giorni consecutivi a decorrere dal giorno successivo alla notifica della presente ordinanza e comunque fino al pieno adempimento dell'ordine di cui al punto 1) che precede e del pagamento delle spese.**

### PRECISA

Laddove il ripristino avvenga prima dei 5 (cinque) giorni la chiusura non potrà comunque essere inferiore a giorni 5 (cinque).

### AVVERTE

1. In caso di inosservanza dell'ordine di chiusura della suddetta attività commerciale, implicherà l'irrogazione della sanzione amministrativa contemplata dall'art. 22 del D.Lgs. 114/98 e la chiusura coattiva dell'esercizio da parte del Servizio 7 - Polizia Locale- Viabilità, espressamente delegata a tal fine;

2. in caso di inosservanza dell'ordine di provvedere alla rimozione dell'occupazione abusiva, si provvederà alla rimozione coattiva, con addebito delle spese a carico del trasgressore e all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, d. lgs. 267/2000;

3. la presente ordinanza ha il valore di diffida ai sensi dell'art. 21-ter, legge 241/1990 e s.m.i., in relazione all'esecuzione coattiva in caso di inosservanza;

4. il trasgressore sarà, comunque, segnalato all'Autorità Giudiziaria, per la valutazione dell'eventuale sussistenza del reato previsto dall'art. 650 c.p.;

### MANDA

Al Comando Polizia locale:

- 1) per la notifica del presente provvedimento alla società Nik'Shh Srl presso l'attività di gommista sita in Via Rodi 13 – Civitavecchia;
- 2) di provvedere successivamente alla notifica, per quanto di propria competenza, a verificare che la società Nik' Shh Srl, titolare dell'attività ubicata nel locale sito in via Rodi 13 – Civitavecchia, ottemperi alla rimozione delle strutture abusivamente collocate entro il periodo sopra indicato, comunicandone gli esiti al Servizio scrivente;

L'Ufficio Commercio provvede per mezzo pec la trasmissione del presente provvedimento:

- a) al Commissariato di Polizia di Stato di Civitavecchia;

- b) al Comando Compagnia Carabinieri di Civitavecchia;
- c) al Servizio 3 – Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, Immobili Comunali, Protezione Civile, Innovazione Tecnologica per quanto di competenza;
- d) al Servizio 1 Servizi Finanziari e Partecipate;

La presente ordinanza viene trasmessa da parte dell'Ufficio Commercio, secondo quanto prescritto dall'art. 3, comma 18, della legge 94/2009, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Civitavecchia ai sensi dell'art. 36 ultimo comma, del D.P.R. n° 600 del 1973 e s.m.i.

Avverso la presente ordinanza l'interessato può presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della legge 24 novembre 1971, n.1199.

IL SINDACO  
Ing. Antonio Cozzolino